

**DECISIONE DELLA COMMISSIONE**  
**del 20 giugno 2003**  
**recante misure protettive nei confronti del virus monkeypox**

[notificata con il numero C(2003) 1953]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2003/459/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE<sup>(1)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 96/43/CE<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 18, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) In alcune zone degli Stati Uniti d'America sono stati confermati casi di infezione da virus monkeypox.
- (2) Dalle constatazioni delle autorità competenti negli Stati Uniti d'America risulta che la contaminazione dei cani delle praterie può essere dovuta a contatti con roditori di specie non domestiche (ratti del Gambia) importati dalla zona della foresta pluviale africana in cui la malattia ha carattere endemico.
- (3) Le specie ospiti conosciute in tale zona sono gli scoiattoli e i roditori non domestici della foresta pluviale africana. A differenza di quanto suggerito dal nome della malattia, le scimmie ed i primati sono infettati accidentalmente tramite un contatto diretto o ravvicinato con i portatori infettati.
- (4) Il monkeypox è una zoonosi non presente nell'Unione europea.
- (5) È necessario adottare rapidamente a livello comunitario le opportune misure di tutela nei confronti dei cani delle praterie che provengono dagli Stati Uniti d'America o ne sono originari.
- (6) Occorre pertanto, al fine di evitare la situazione verificatasi negli Stati Uniti d'America, sospendere le importazioni delle specie ospiti dalla zona in cui la malattia ha carattere endemico.
- (7) È tuttavia opportuno lasciare agli Stati membri la possibilità di consentire l'importazione per scopi specifici nel quadro della direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma,

ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE<sup>(3)</sup>, modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1282/2002 della Commissione<sup>(4)</sup>.

- (8) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Gli Stati membri vietano le importazioni di cani delle praterie (*Cynomys sp.*) che provengono dagli Stati Uniti d'America o ne sono originari.

*Articolo 2*

Gli Stati membri vietano le importazioni di roditori di specie non domestiche e di scoiattoli che provengono da paesi terzi dell'Africa subsahariana o ne sono originari.

*Articolo 3*

Le autorità competenti di uno Stato membro possono autorizzare deroghe ai divieti di cui agli articoli 1 e 2 nel quadro delle importazioni tra istituzioni quali definite all'articolo 2 della direttiva 92/65/CEE.

*Articolo 4*

Gli Stati membri modificano le misure da essi applicate alle importazioni per renderle conformi alla presente decisione e rendono immediatamente pubbliche nel modo adeguato le misure adottate. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

*Articolo 5*

La presente decisione sarà riesaminata alla luce dell'evoluzione della situazione sanitaria negli Stati Uniti d'America.

<sup>(1)</sup> GU L 268 del 24.9.1991, pag. 56.

<sup>(2)</sup> GU L 16 del 22.1.1996, pag. 3.

<sup>(3)</sup> GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54.

<sup>(4)</sup> GU L 187 del 16.7.2002, pag. 3.

*Articolo 6*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 20 giugno 2003.

*Per la Commissione*  
David BYRNE  
*Membro della Commissione*

---